

Un problema procedurale oggetto di diffuso dibattito e dubbi applicativi

**Il tecnico ARPA (senza funzioni di PG) in quanto pubblico ufficiale deve segnalare i reati di cui ha notizia al suo dirigente o deve invece denunciarli subito al PM (oppure alla polizia giudiziaria)?**

*A cura del Dott. Maurizio Santoloci*

I problemi di approccio e relazione da parte dei tecnici ARPA in relazione alle regole del Codice di procedura penale, stante la figura particolare di tali operatori che in pratica spesso rivestono doppia funzione, sono vari e molteplici. Una delle tematiche di più diffuso ed ampio dibattito, interno alle ARPA, è quello relativo alle dinamiche procedurali per l'assegnazione dei reati.

In questo ultimo contesto, nessun dubbio e nessun problema dovrebbe sorgere per i tecnici ARPA che svolgono anche funzioni di ufficiali di polizia giudiziaria: per loro credo sia pacifico ed incontestabile che allorquando accertano un reato devono senza ritardo inviare la rituale comunicazione di notizie di reato al pubblico ministero sulla base dell'articolo 347 del Codice di procedura penale. Infatti per loro non esiste assolutamente alcuna differenza di regole principi rispetto a qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria (anche in ordine a procedure come i sequestri per impedire che il reato accertato in flagranza venga portato ad ulteriori conseguenze), naturalmente nei limiti delle materie e del territorio di competenza.

Ed è sottinteso che tale comunicazione di notizia di reato è un atto personale che non può essere intermediato da terzi in quanto incombe direttamente sul singolo ufficiale di polizia giudiziaria l'onere primario di informare il PM in ordine agli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

Alcuni problemi interpretativi sono invece molto spesso per quanto riguarda la posizione dei tecnici ARPA che non svolgono anche le funzioni di UPG: in pratica la maggioranza degli operatori di settore. Tutti questi tecnici, tuttavia, proprio per le finalità specifiche e fisiologiche del proprio ruolo e della propria attività frequentemente, ed alcuni in modo seriale sistematico, vengono a trovarsi di fronte a reati che incidono nelle materie di competenza istituzionale e trovano radice in aree di loro competenza territoriale.

Il dibattito, continuo e mai sopito, è cosa deve fare esattamente questo tecnico ARPA (senza funzioni di PG) allorquando a causa o nell'esercizio delle sue funzioni apprenda la notizia di un reato nel contesto sopra descritto: il problema oggetto di dibattito è se a questo punto, in quanto incontestabilmente pubblico ufficiale, deve segnalare i reati di cui ha notizia al suo dirigente o deve invece denunciarli subito al PM (oppure alla polizia giudiziaria).

Sul fatto che il tecnico ARPA, anche senza funzioni di PG, rivesta comunque la qualifica di pubblico ufficiale credo che non si possono essere dubbi di nessun genere. Tanto premesso, va approfondito il passaggio procedurale sulle dinamiche da seguire allorquando si rileva un reato.

Da parte nostra riteniamo - senza ombra di dubbio - che il tecnico ARPA in questione (comunque pubblico ufficiale) deve inviare immediatamente e senza ritardo la relativa denuncia penale direttamente al pubblico ministero (oppure ad un ufficiale di polizia giudiziaria). Non può assolutamente limitarsi, come qualcuno sostiene, a segnalare e comunicare tali fatti penalmente illeciti al suo dirigente, o comunque in scala gerarchica interna alla sua amministrazione, esonerandosi dall'invio della denuncia al PM o ad un ufficiale di PG. La prassi di inoltrare le segnalazioni contenenti fatti-reato soltanto in via amministrativa interna a soggetti gerarchicamente superiori, in alternativa alla denuncia al magistrato (o ad un organo di polizia giudiziaria) riteniamo che sia non soltanto illegittima, ma anche illecita sotto il profilo procedurale.

Questo principio non è una nostra opinione personale, ma è esattamente puntualmente quello che prevede il Codice di procedura penale in modo chiaro e che non si presta certo ad alcun dubbio di lettura o interpretativo. Vediamo infatti che l'art. 331 ("Denuncia da parte di pubblici ufficiali e incaricati di un pubblico servizio") prevede che "1) Salvo quanto stabilito dall'articolo 347 (*ndr: l'obbligo per la polizia giudiziaria di inviare la comunicazione di notizia di reato al PM*), i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto, anche quando non sia individuata la persona alla quale il reato è attribuito. 2) La denuncia è presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o a un ufficiale di polizia giudiziaria."

Mi sembra un testo lineare e netto. Dove sta scritto che si può ovviare a tale procedura inviando una nota al superiore gerarchico, assolvendo così il proprio dovere di denuncia così chiaramente espresso dalla citata norma procedurale?

Le prassi sono prassi, anche se arcaiche e consolidate, e la regola codicistica procedurale è la regola procedurale vera.

Peraltro, nella ipotesi teorica e manualistica in cui il dirigente - al quale per prassi abbiamo trasmesso l'informativa - non provvede subito a "girarla" al PM (o ad un ufficiale di PG), il reato omissivo a carico del tecnico ARPA che ha accertato il reato (e che non ha inviato la denuncia diretta secondo l'art. 331 C.P.P.) non può essere certo né escluso né attenuato dal fatto che ha notiziato le sue superiori gerarchie (a loro volta omissive). Il concorso in tal caso è conseguente.

Ma, attenzione: rileggiamo bene insieme la norma procedurale in questione perché merita un altro particolare approfondimento.

Dunque, la premessa "Salvo quanto stabilito dall'articolo 347" vuol dire chiaramente che se il pubblico ufficiale è anche un operatore di polizia giudiziaria, per tale organo prevale la funzione, appunto, di PG e le regole procedurali connesse. Tra queste, naturalmente, l'obbligo di inviare la comunicazione di notizie di reato al PM appunto ex art. 347 C.P.P. Per inciso, ricordiamo inoltre che il tecnico ARPA che svolge anche le funzioni ufficiali di polizia giudiziaria, in quanto appunto UPG, non può e non deve limitarsi a fronte di un reato in flagranza ad inviare successivamente la comunicazione al PM, ma deve attivare prima tutti gli altri strumenti procedurali previsti per impedire che reato venga portato a ulteriori conseguenze e/o reiterato (e tra questi strumenti procedurali il sequestro preventivo di iniziativa e certamente un atto che, se ne ricorrono i presupposti di fatto ed in diritto, deve essere comunque attuato anche dal tecnico ARPA con funzioni di UPG in via diretta).<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Dal volume "**Tecnica di Polizia Giudiziaria Ambientale**" 2011 - di Maurizio Santoloci (Diritto all'ambiente - Edizioni - [www.dirittoambientedizioni.net](http://www.dirittoambientedizioni.net)): "(...) Un tecnico ARPA con funzioni di P.G. deve obbligatoriamente eseguire il sequestro nei reati in materia di rifiuti ed acque? A nostro avviso, assolutamente sì. Riteniamo - infatti - che sia non solo legittimo ma addirittura doveroso in flagranza di reati in materia di rifiuti ed acque il sequestro operato dai tecnici ARPA che rivestono le funzioni di ufficiali di PG. Tali funzioni - se ricadono in capo al predetto tecnico - non possono essere esercitate ed applicate solo in parte, ma di fronte ad un reato in tali settori in flagranza o quasi flagranza (che rientra dunque nella sua piena competenza) obbligano detto ufficiale di P.G. a tutti gli effetti (al pari di ogni altro organo di P.G.) ad operare i sequestri di rito sia a fini probatori che - soprattutto - per impedire che il reato accertato ed in via di attuazione in sua presenza venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato. Non vediamo in alcuna regola procedurale una esenzione da tali obbligo per i tecnici ARPA con funzioni di PG; solo una distorta (ed illegale) prassi antica ha fatto sì che fino ad oggi spesso non si procedesse da parte di tali ufficiali di P.G. a sequestro sistematico in diversi casi o - al massimo - si cercasse l'intervento di un organo di polizia "ordinario". Non ci sono motivi per avallare tale prassi ed un mancato sequestro ove necessario, se tale inazione dovesse poi portare a perdite probatorie e/o a favorire prosecuzione e/o reiterazione del reato, potrebbe a nostro modesto avviso essere inquadrata in un reato omissivo (come per qualunque altro ufficiale di P.G. in qualunque altro settore di illeciti penali in corso di accertamento probatorio e doverosa repressione connessa). D'altra parte lo stesso concetto vale - ad esempio - per i veterinari pubblici con funzioni di ufficiali di P.G. in relazione ai reati di loro competenza (illeciti a danno degli animali in primo luogo). Vogliamo ribadire, per maggiore chiarezza, che a nostro avviso quando un tecnico ARPA assume le funzioni di P.G. (sottolineo: funzioni che derivano dalla legge e non una "qualifica" da qualcuno attribuita, come alcuni ritengono) diventa in tutto e per tutto - appunto - un ufficiale di polizia giudiziaria. E questo a tutti gli effetti, con

Ma vediamo il successivo passaggio dell'articolo 331 in questione il quale poi prevede che “i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio che nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio, hanno notizia di un reato perseguibile di ufficio, devono farne denuncia per iscritto (...)”.

Va sottolineato che la norma cita espressamente due dinamiche tra loro talmente diverse. Il primo è il caso in cui i pubblici ufficiali hanno notizia di tale reato nell'esercizio delle loro funzioni o del loro servizio.

E questo è un concetto anche abbastanza logico ed ordinario: riguarda la quotidianità operativa del pubblico ufficiale il quale sostanzialmente durante la sua attività istituzionale rileva un reato. Sostanzialmente questo coincide, anche se un po' impropriamente, con quello che viene definito il lavoro svolto durante l'orario di servizio.

Ma il secondo caso è molto più impegnativo e da valutare, giacché si prevede che il medesimo obbligo di denuncia scatta carico del nostro ufficiale anche allorquando egli abbia notizia di un reato non durante l'attività di servizio vera e propria (e cioè coincidente con l'operatività durante uno di lavoro) ma comunque “a causa delle loro funzioni o del loro servizio”. Cosa vuol dire in pratica? A nostro avviso vuol dire semplicemente che se il tecnico ARPA si trova fuori orario di lavoro, in un momento estraneo alla operatività diretta di ufficio, ma per circostanze che sono ricollegabili come causa comunque alle sue funzioni, egli riceve la notizia di un reato, non può esimersi dall'obbligo di denuncia soltanto perché magari non si trova all'interno della cornice dell'orario di lavoro prefissato o del luogo di lavoro in senso stretto. Naturalmente la notizia deve essere appurata “a causa” del proprio loro istituzionale e dunque delle nuove funzioni specifiche.

---

i poteri e doveri connessi a tale funzione (nessuno escluso o limitato). Naturalmente tale funzione è connessa alle materie di stretta competenza ed al territorio ove opera funzionalmente. Ne consegue che entro le materie a lui conferite e nel territorio di appartenenza istituzionale l'ufficiale di P.G. dell'ARPA è esattamente identico ad un ufficiale di P.G. di una forza di polizia statale o locale. È dunque totalmente inesatta e fuorviante - a nostro avviso - la convinzione che vuole (per prassi a volte diffusa) il ruolo del tecnico ARPA con funzioni di P.G., a fronte di una fragranza di reato ambientale, come parziale o attenuata e di fatto ridotta a livello operativo solo ad alcuni atti con esclusione di altri (tra cui il sequestro) che dovrebbero essere demandati ad altro organo di polizia giudiziaria. Invece le funzioni sono perfette ed efficaci e non possono essere interpretate ed applicate in modo riduttivo secondo logiche soggettive. Per realismo, soltanto ove durante l'accertamento si presentino problemi di ostacolo minaccioso o resistenza attiva in senso lato che necessitano di un'azione di forza pubblica per superare tali ostacoli, si può ragionevolmente ritenere che in tali circostanze l'ufficiale di P.G. dell'ARPA possa richiedere l'intervento di una forza di polizia statale o locale per coadiuvarlo manu militari in tale fase che certamente richiede una preparazione operativa e funzionale che storicamente e per buon senso non può essere ricollegata alla storia istituzionale dei tecnici ARPA. Ma analoga scelta, in caso di sequestri in flagranza o altri istituti procedurali di competenza senza ostacoli minacciosi o violenti, ci sembra veramente illegittima e contra legem. (...)”.



Deve trattarsi, infine, di un reato perseguibile d'ufficio: ma nel campo dei reati ambientali mi sembra che quelli previsti dalle leggi specifiche settore ed anche quelli “satelliti”<sup>2</sup> sono tutti perseguibili d'ufficio.

Resta infine da esaminare il caso in cui il reato in questione non è accertato da un solo soggetto, ma ad un gruppo di operatori che magari stanno lavorando insieme in ordine quella fattispecie. In questi casi, sempre per prassi, a volte si tende a “delegare” uno o più colleghi per presentare la denuncia, magari perché più specificamente competenti, oppure a discutere all'interno del gruppo di operatori su chi incomba la competenza diretta per inoltrare la denuncia in questione. Ma anche in questo caso la prassi non può sovrammodulare la regola, in quanto il terzo comma dell'art. 331 in esame prevede espressamente che “quando più persone sono obbligate alla denuncia per il medesimo fatto, esse possono anche redigere e sottoscrivere un unico atto”. Quindi, riteniamo chiaro che comunque la denuncia debba essere sottoscritta da tutti coloro che hanno partecipato alle attività delle quali è emerso il reato.

Ma, infine, ricordato che recentemente la Corte di Cassazione si è pronunciata in modo estremamente severo a carico dei due tecnici ARPA, senza funzioni di PG è dunque solo pubblici ufficiali, i quali - pur avendo notato un reato - non avevano provveduto ad inoltrare la denuncia che stiamo esaminando in questa sede. In quel caso specifico la Suprema Corte addirittura ha chiamato i due tecnici ARPA a rispondere del reato di gestione invece di rifiuti che avevano messo di denunciare in concorso con i soggetti autori materiali e primari del reato medesimo. Questo sulla scorta del principio dell'art. 40 del codice penale.

Su questo caso specifico abbiamo già espresso un nostro commento sulle pagine di questa testata on-line<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> **“Reati satelliti”** è una definizione editoriale ideata da Diritto all'ambiente e protetta da copyright riservato, con la quale si vuole indicare in modo figurativo tutti quei reati in materia di inquinamento idrico che non sono espressamente previsti nel sistema sanzionatorio del T.U. ambientale, ma sono stati storicamente creati dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione valorizzando reati del Codice penale, applicandoli appunto in modo “satellite” ed integrativo rispetto alla normativa ambientale (ad esempio il reato di danneggiamento aggravato di acque pubbliche previsto dall'art. 635, secondo comma, n. 3, c.p.).

<sup>3</sup> **Commento alla sentenza della Cassazione Penale - Sezione III - n. 3634 del 2011 - Il tecnico ARPA (pubblico ufficiale) che omette la denuncia per un reato in materia di rifiuti concorre con gli autori del reato sulla base dell'art. 40 del Codice Penale.** Una importante sentenza della Corte di Cassazione ripropone il tema della funzione primaria di vigilanza delle ARPA, ed in particolare ribadisce l'obbligo di denuncia alla magistratura da parte dei tecnici ARPA (in quanto pubblici ufficiali) in ordine ad ogni reato in materia ambientale del quale essi prendono conoscenza nel corso della loro attività. L'attività di vigilanza dei tecnici ARPA, sia in riferimento a quelli che hanno funzioni di polizia giudiziaria sia a quelli che non rivestono tali funzioni, è da anni oggetto di dibattito e qualcuno sostiene addirittura che tali tecnici non dovrebbero neppure mai avere le funzioni di polizia giudiziaria. Su quest'ultimo punto ci siamo già espressi ripetutamente sulle pagine di questa nostra testata ritenendo che le funzioni di polizia giudiziaria in capo ad alcuni tecnici ARPA nell'ambito delle varie sedi provinciali sia fisiologica rispetto alla *mission*



istituzionale della struttura, sottolineando poi come tali funzioni comportano come conseguenza l'applicazione di poteri/doveri esattamente uguali a quelli di qualunque altro ufficiale di polizia giudiziaria (naturalmente circoscritti all'area dei reati ambientali e nell'ambito del territorio di competenza). Nel contempo da sempre, il parallelo dibattito sui poteri/doveri e sulla operatività dei tecnici ARPA (la maggioranza) che non hanno *anche* le funzioni di polizia giudiziaria è vivo ed articolato. Noi su questo ulteriore punto abbiamo sempre espresso in ogni sede seminariale il nostro punto di vista (spesso vivacemente contestato) in base al quale riteniamo che esiste un dovere dei tecnici ARPA privi di funzioni di P.G. di segnalare alla magistratura sempre e comunque un reato del quale essi vengano a conoscenza nel corso della loro attività professionale. Su questo aspetto le opinioni opposte sono diffuse e convincenti.

Ora, ci sembra veramente illogico che nel contesto delle ARPA (che comunque hanno come finalità anche e soprattutto i controlli, non lo dimentichiamo...) possa esistere un dualismo nettamente antitetico in base al quale i tecnici con funzioni di P.G. hanno il potere/dovere di operare denunce per i reati rilevati nel corso delle attività istituzionali, mentre per i loro colleghi senza tali funzioni, pur essendo pubblici ufficiali, esisterebbe una specie di esenzione generale rispetto al dovere di segnalare all'autorità giudiziaria i medesimi reati percepiti a causa o nell'esercizio della loro attività istituzionale. In pratica, una volta percepiti eventi/reato in materia di rifiuti ed acque (ed altro), sarebbero liberi di non denunciare a nessuno tali fattispecie. Una cosa veramente singolare. E sulla scorta di quale principio del codice di procedura penale o in deroga allo stesso non è dato capire.

Registriamo oggi, invece, una condivisibile sentenza della Corte di Cassazione Penale che non solo ribadisce la doverosità delle denunce in questione, ma addirittura in un caso in cui due tecnici ARPA non hanno operato tale segnalazione di reato alla magistratura il Supremo Collegio ha chiamato i due tecnici a rispondere dello stesso reato di gestione illecita di rifiuti in concorso con gli autori del fatto sulla base del disposto dell'art. 40 Codice Penale. In parole povere, per farla breve, secondo la Cassazione il tecnico ARPA (pubblico ufficiale) che non denuncia un reato in materia di rifiuti concorre nello stesso reato unitamente agli autori del reato medesimo.

Come appare evidente, la Cassazione va molto oltre quanto abbiamo noi fino ad oggi sostenuto (tra diffuse e vivaci contestazioni) in ogni sede seminariale e vara un principio di importanza epocale, che non potrà non incidere profondamente nel dibattito ultradecennale sulle funzioni dei tecnici ARPA (ed in particolare di quelli che non svolgono anche le funzioni di polizia giudiziaria e restano operativi solo come pubblici ufficiali).

Ma vediamo alcuni passaggi della sentenza (*Cassazione Penale - Sez. 3, Sentenza n. 3634 del 2011 - Pres. Ferrua - Rel. Santi Gazzara*). I fatti traggono origine da un ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Udine avverso una ordinanza in un procedimento a carico di due tecnici ARPA. All'origine il Tribunale del riesame di Trieste, pronunciandosi sull'appello avanzato dal P.M. in sede, avverso l'ordinanza del Gip presso il medesimo Tribunale, con cui veniva rigettata la richiesta di applicazione di misura interdittiva nei confronti dei due tecnici ARPA con provvedimento pregresso, ha respinto il gravame. Il P.M. aveva chiesto la sospensione temporanea dal pubblico ufficio per i due predetti tecnici in quanto erano indagati in un procedimento penale a carico di tredici persone per i reati di gestione illecita di rifiuti, D.Lgs. n. 152 del 2009, ex art. 256, nonché ex art. 260. La contestazione sollevata dal P.M. era formulata nei seguenti termini: *"art. 40 c.p., comma 2, D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 260, perché la dirigente \*\*\*\* il funzionario \*\*\*\*, consapevoli della esistenza dei rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, sia perché portate a conoscenza della esistenza di tali rifiuti telefonicamente e tramite comunicazione scritta all'ASS n. \*\*\*, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base di documentazione fotografica, non procedevano ad alcun controllo sostanziale sulle operazioni di rimozione e smaltimento del rifiuto, di tal che non impedivano che lo stesso fosse gestito come semplice terra, consentendone il conferimento con il codice errato in discarica non autorizzata"*. Il P.M. propone dunque ricorso per Cassazione, ritenendo che *"ha errato il Tribunale nel ritenere non individuata la norma di copertura in grado di costituire l'obbligo giuridico a carico delle indagate, la cui inosservanza avrebbe concretizzato la responsabilità contestata alle due funzionarie. Ritenere, infatti, come fa il giudice di merito, che il pubblico ufficiale, preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, reso edotto della esistenza di rifiuti interrati e che partecipi alle operazioni di rimozione,*



---

*non assuma una posizione di garanzia in relazione alle sue condotte omissive significa negare la causa del potere esercitato; manifesta illogicità e contraddittorietà delle argomentazioni svolte nella ordinanza impugnata allorché si afferma che anche laddove si individuasse una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p., in capo alle prevenute, non si riuscirebbe a dimostrare la sussistenza dell'elemento soggettivo doloso; (...)*". La difesa dei due tecnici evidenzia la infondatezza dei motivi di ricorso e ne chiede il rigetto. A questo punto vediamo la motivazione in diritto della pronuncia della Cassazione che rileva come "il ricorso è fondato e merita accoglimento."

Il Collegio sottolinea nella pronuncia che l'ARPA "è un ente di diritto pubblico, preposto all'esercizio delle funzioni e delle attività tecniche per la vigilanza e il controllo ambientale, delle attività di ricerca e di supporto tecnico-scientifico, nonché alla erogazione di prestazioni analitiche di rilievo sia ambientale che sanitario." Rileviamo – dunque – che le funzioni di vigilanza e controllo delle ARPA sono ribadite – se ce ne fosse bisogno – in via preliminare dalla Cassazione. Prosegue poi la motivazione evidenziando che "ne consegue che ritenere, come fa il decidente, che il pubblico ufficiale preposto al controllo e alla vigilanza ambientale, che venga a conoscenza della esistenza di rifiuti interrati e partecipi alle operazioni di rimozione, non assuma una posizione di garanzia, in relazione alle sue condotte omissive poiché il D.Lgs. n. 152 del 2006, non prevede specificamente che si debba interessare della tipologia e dello smaltimento del rifiuto, si palesa errato, in quanto, peraltro, così ragionando si va a negare la causa del potere esercitato." Riteniamo questo passaggio della sentenza di straordinaria chiarezza e di altrettanto straordinaria conseguenza pratica sul territorio; un passaggio che dovrebbe essere letto con attenzione da tutti coloro che – in diverse sedi soprattutto seminariali – sistematicamente da anni sostengono con decisione e convinzione tesi totalmente opposte al principio così autorevolmente ribadito dalla Cassazione. Una lezione utile per tutti coloro che con interpretazioni ermeneutiche, regolamenti alla mano, cavillando su intreccio di leggi stratificate nel tempo e centrifugate con generose immissioni di mansionari e decaloghi di ripartizioni di competenze e controcompetenze, negano in modo totale l'essenza stessa della finalità delle funzioni dei tecnici ARPA (senza funzioni di P.G. ma comunque pubblici ufficiali), asserendo la pretesa esenzione da ogni forma di doverosa denuncia alla magistratura di reati da loro percepiti. Come se non fosse un problema di loro competenza. Perché – sostengono – questo passaggio specifici nel T.U. ambientale e nella valigetta di codicini e mansionari che si portano dietro non è scritto in modo espresso. Come se tutto dovesse essere scritto e previsto in modo espresso e minuzioso in una legislazione che presenta invece anche e soprattutto principi generali e regole trasversali che oggi la Cassazione puntualmente richiama nel caso di specie.

Ancora prosegue la motivazione: "Va rilevato che tra i compiti fondamentali posti in capo alle Regioni (e alle Province), secondo quanto previsto dal citato D.Lgs. n. 152 del 2006, art. 196, rientra la predisposizione dei piani regionali di gestione dei rifiuti, con esercizio, tra le altre, di funzioni attinenti al controllo periodico su tutte le attività di gestione, intermediazione e commercio dei rifiuti predetti, compreso l'accertamento delle violazioni delle disposizioni in materia. Orbene, per l'esercizio delle funzioni de quibus le Regioni e le Province si avvalgono del supporto dell'A.R.P.A., per cui, l'affermazione del giudice di merito, secondo la quale non sarebbe ravvisabile nella specie la esistenza di una norma di copertura in grado di legittimare una contestazione ex art. 40 cpv c.p., nei confronti delle prevenute non risulta corretto. Il P.M. ricorrente rileva la sussistenza in capo alle indagate della ipotesi di responsabilità penale, in quanto esse non hanno eseguito o non hanno fatto eseguire il controllo che avevano l'obbligo giuridico di operare, pur avendo avuto contezza dell'attività illecita posta in essere dal \*\*\* e dagli altri coindagati. Questo Collegio ritiene di dovere annullare con rinvio la ordinanza impugnata, affinché il giudice ad quem riesamini la questione, nell'ottica di quanto evidenziato."

Per chiarezza, ecco l'art. 40 cpv del Codice Penale: " Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale e cagionarlo."

Dunque la sentenza è di estrema chiarezza. Il principio che ne deriva è altrettanto chiaro: un tecnico ARPA che non denuncia un reato in materia di gestione di rifiuti del quale ha avuto comunque conoscenza a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, omettendo tale denuncia che è per il tecnico doverosa altrimenti non avrebbe



---

senso il suo ruolo, dato che aveva l'obbligo giuridico di impedire tale evento illecito e non lo ha impedito, equivalendo tale comportamento al cagionare l'evento medesimo, viene chiamato a rispondere del reato di gestione illecita di rifiuti in concorso con gli autori iniziali del reato medesimo.

Appare evidente che si tratta di una sentenza realmente epocale nel sistema dei controlli esercitati dalle ARPA. Anche perchè in tutta la motivazione non si accenna mai ad eventuali funzioni di polizia giudiziaria esercitate dai due tecnici ARPA; il che lascia dedurre che non è una motivazione finalizzata a ribadire doveri connessi ad ufficiali di polizia giudiziaria (anche perchè il tema sarebbe stato diverso e con argomenti certamente diversi) ma si affrontano e si esaminano i doveri in generale dei tecnici ARPA (anche senza funzioni di P.G.).

Le conseguenze sono, dunque, abbastanza chiare e lineari. Dobbiamo dedurre, ma ciò ci sembra logico praticamente da sempre, che anche un tecnico che non svolge funzioni di polizia giudiziaria - essendo ufficiale - appena nota un qualunque reato in materia ambientale ha l'obbligo giuridico ed irrinunciabile di indirizzare subito la segnalazione all'autorità giudiziaria. In caso contrario, va a rispondere di quel reato in concorso con i soggetti autori del reato medesimo.

La sentenza trae origine da illeciti in materia di rifiuti, ma riteniamo che il principio sia trasversale e dunque possa essere oggettivamente applicato anche ai reati in materia di inquinamento idrico, inquinamento dell'aria e ad ogni altra fattispecie penalmente rilevante che rientra nella competenza dei tecnici ARPA.

Va rilevato che il caso esaminato dalla Cassazione riguardava dei tecnici che erano consapevoli dell'esistenza di rifiuti ospedalieri sul sito da bonificare, sia perché venuti a conoscenza della presenza di tali rifiuti telefonicamente e tramite comunicazione scritta, sia per averne constatata la presenza in sito e sulla base di documentazione fotografica.

Dunque si deve trarre il principio - logico - in base al quale l'obbligo di procedere con segnalazione del reato esiste non solo per i tecnici ARPA che si recano in un sito per effettuare verifiche ed in loco rilevano fattispecie penalmente rilevanti, ma anche per qualunque altra situazione entro la quale si trovi il tecnico (anche senza funzioni di polizia giudiziaria) il quale - comunque - venga a conoscenza di un reato in materia ambientale (ad esempio, in sede di analisi e di esami di laboratorio o in qualunque altra attività come esame di documenti o altro).

A maggior ragione, dunque, riteniamo che i tecnici ARPA che hanno funzioni di polizia giudiziaria vedono indirettamente ancora una volta maggiormente riconosciuto il loro ulteriore dovere di denuncia come procedura irrinunciabile nel campo dei reati ambientali.

Se infatti per il tecnico senza funzioni di polizia giudiziaria la Cassazione individua l'obbligo di denuncia, è facile immaginare quale possano essere le conseguenze alle quali si espone il tecnico che ha anche le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria il quale, a fronte di un reato in materia ambientale, non operi secondo le regole procedurali penali (valide per tutti gli ufficiali di P.G. senza esenzioni).

Ribadendo ancora una volta che - a nostro avviso - il tecnico ARPA con funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria è, appunto, un ufficiale di polizia giudiziaria a tutti gli effetti, ed a parte la doverosa ed irrinunciabile denuncia all'autorità giudiziaria per i reati dei quali venga a conoscenza, ci pare comunque di poter argomentare che sia per lui doveroso attuare anche tutti gli altri strumenti previsti dal codice procedura penale (inclusi sequestri e perquisizioni ed altro) laddove sussista la fragranza di reato ed i presupposti oggettivi e soggettivi.

Perchè le finalità di impedire che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze e/o reiterato e le finalità di assicurare le fonti di prova sono logicamente connaturali a tale sua funzione, al pari degli altri ufficiali di P.G. (...)."

In questa sede vogliamo sottolineare come le prassi a volte, anche se diffuse e radicate, possono portare a comportamenti del tutto antitetici alle linee corrette previste dal codice di procedura penale e dalle altre leggi di settore che di volta in volta sono inerenti ai casi che si vanno ad affrontare. La prevalenza della procedura penale, così come sancita nel relativo codice, è dunque un principio incontestabile e di valenza trasversale per tutti, ivi inclusi naturalmente i tecnici ARPA (sia coloro che svolgono anche funzioni di UPG, sia la maggioranza dei tecnici che comunque sono pubblici ufficiali e - dunque - direttamente connessi alle regole procedurali ineludibili che stiamo esaminando).

Maurizio Santoloci

*Publicato il 22 maggio 2011*

**Questi ed altri argomenti verranno trattati nel seminario**



**le norme procedurali penali applicate alla normativa ambientale alla luce del T.U. ambientale revisionato con il D.lgs n. 205/10 ed il SISTRI. Accenni in ordine ai futuri reati ambientali approvati posti dal recepimento della Direttiva 2008/99/CE**

Roma – 24 giugno 2011 - Centro Congressi “Gli Archi” – Largo S. Lucia Filippini n. 20

Docente: Dott. Maurizio Santoloci

**PER INFORMAZIONI :**  
<http://seminario.dirittoambiente.net/>